

# **Banca Valsabbina**

***Codice di  
condotta dei Fornitori  
Gruppo Banca Valsabbina***

## INDICE

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 –INTRODUZIONE.....</b>                            | <b>3</b> |
| <b>2 - RAPPORTI COMMERCIALI CON I FORNITORI.....</b>   | <b>3</b> |
| <b>3 - PRINCIPI E CRITERI GENERALI.....</b>            | <b>4</b> |
| <b>3.1 – ETICA.....</b>                                | <b>4</b> |
| <b>3.2 – LAVORO.....</b>                               | <b>4</b> |
| <b>3.3 – AMBIENTE.....</b>                             | <b>5</b> |
| <b>4 – MONITORAGGIO, ISPEZIONI E SEGNALAZIONI.....</b> | <b>6</b> |

## **1 - INTRODUZIONE**

Banca Valsabbina S.c.p.a. e le Società controllate del Gruppo facente capo alla medesima (di seguito anche solo "Società del Gruppo" e/o "Gruppo" includendo anche Banca Valsabbina stessa), nel perseguire l'obiettivo della creazione di valore, promuovono una gestione "responsabile" della propria catena di fornitura, basata su correttezza, rispetto dei ruoli e condivisione dei principi di gestione dei rapporti commerciali (si veda quanto riportato nel paragrafo "Rapporti commerciali con i fornitori"), impegnandosi a:

- scegliere fornitori che gestiscano in modo responsabile gli impatti ambientali e sociali, tutelino i diritti dei propri lavoratori e promuovano tali principi anche presso la rete dei subfornitori;

- definire con gli stessi rapporti di collaborazione nel rispetto delle normative vigenti e dei principi sopra menzionati e contenuti nel presente Codice di Condotta.

Il presente Codice di Condotta Fornitori (di seguito anche, in breve, il "Codice") rappresenta un'estensione del Codice Etico del Gruppo (<https://www.bancavalsabbina.com/la-banca/documenti-societari/codice-etico-code-of-ethics/>), ed è pubblicato sui canali istituzionali e viene altresì reso disponibile ai fornitori in sede di primo contatto e/o in caso di revisione dello stesso. Sempre ai fornitori è richiesta l'adesione ad entrambi mediante sottoscrizione ad opera del legale rappresentante o del delegato di firma, costituendo parte integrante ed essenziale di tutti gli accordi tra le parti.

La finalità è quella di condividere i valori del Gruppo definendo le norme di comportamento che i partner commerciali devono adottare nelle relazioni con le Società del Gruppo.

Ai fornitori è richiesta l'osservanza di tali norme, così come l'impegno affinché ciò avvenga anche da parte dei loro subfornitori e delle altre parti operanti per loro conto. L'osservanza delle disposizioni del presente Codice deve essere valutato ovviamente tenendo conto delle leggi nazionali e internazionali e delle norme applicabili localmente.

Il Codice costituisce inoltre uno degli strumenti di presidio aziendale ai fini della prevenzione dei reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

## **2 - RAPPORTI COMMERCIALI CON I FORNITORI**

L'azienda si adopera per costruire relazioni e partnership forti e durature con i propri fornitori ed intende promuovere un comportamento responsabile per tutta la propria catena di fornitura nel rispetto dei criteri di imparzialità, trasparenza, lealtà e correttezza professionale ed evitando rapporti che possano generare vantaggi personali o conflitti di interesse.

Stante e nel rispetto di quanto premesso, la scelta dei fornitori è realizzata secondo criteri di trasparenza, liceità, opportunità, efficienza ed economicità ed i processi di acquisto sono improntati ad ottenere e coniugare la qualità del servizio e il massimo vantaggio sia economico sia competitivo per il Gruppo, oltre a prevenire ed evitare situazioni di privilegio o trattamenti di favore.

Il Gruppo riconosce inoltre nel valore della sostenibilità un ulteriore principio chiave per la definizione delle proprie scelte strategiche e di individuazione dei partner commerciali e pertanto ritiene fondamentali i principi etici, lavorativi e ambientali che vengono indicati di seguito.

### **3 - PRINCIPI E CRITERI GENERALI**

#### **3.1 - ETICA**

##### **Conflitto di interessi**

I fornitori sono tenuti ad evitare qualunque situazione che presenti o possa presentare un potenziale conflitto di interessi e ad astenersi da qualunque comportamento diretto che possa essere diretto a trarre vantaggio dal rapporto personale con i dipendenti delle Società del Gruppo. Qualora si verificasse o si venisse a conoscenza di un conflitto di interesse, potenziale o effettivo, i fornitori sono tenuti ad informare tempestivamente Banca Valsabbina.

##### **Lotta alla corruzione**

I fornitori non devono corrispondere, offrire o promettere pagamenti diretti o indiretti, in forma monetaria o in qualsiasi altra forma, con l'obiettivo di ottenere o conservare una prestazione lavorativa o per qualsiasi altro beneficio, col fine di ottenere un vantaggio improprio nei confronti di altri potenziali fornitori. I fornitori non devono inoltre mai cercare di influenzare i dipendenti delle Società del Gruppo offrendo loro regalie o servizi equiparabili. I fornitori sono tenuti ad osservare tutte le leggi applicabili in materia di corruzione e non devono tollerare alcuna forma di corruzione, riciclaggio di denaro ed estorsione.

##### **Concorrenza leale**

I fornitori devono svolgere le proprie attività seguendo i principi di leale concorrenza, rispettando tutte le leggi vigenti in materia. Devono inoltre impegnarsi ad utilizzare pratiche aziendali eque, compresa una pubblicità accurata e veritiera.

##### **Privacy**

I fornitori devono rispettare le leggi vigenti in materia di privacy dei propri lavoratori e rispettare i diritti relativi ai loro dati personali. Qualora nello svolgimento delle proprie attività abbiano accesso a dati personali relativi a dipendenti, collaboratori o clienti delle Società del Gruppo, gli stessi devono raccogliere e conservare esclusivamente i dati personali legalmente consentiti ed effettivamente necessari all'espletamento delle proprie attività, nonché adottare le misure idonee alla tutela di tali dati.

##### **Confidenzialità e riservatezza delle informazioni**

Tutte le informazioni riguardanti il Gruppo sono da ritenersi strettamente riservate e confidenziali. I fornitori non devono mai comunicare a terzi nessuna informazione sensibile sulle Società del Gruppo salvo non siano esplicitamente autorizzati.

#### **3.2 - LAVORO**

##### **Contratti di lavoro**

I fornitori devono stabilire con i propri lavoratori e collaboratori rapporti di lavoro secondo le leggi nazionali e internazionali vigenti garantendo i diritti legali e contrattuali, equità, rispetto, dignità e pari opportunità ed escludendo qualsiasi forma di abuso e/o minacce di alcun genere. I lavoratori e collaboratori devono essere

liberi di poter recedere dai contratti di lavoro, conformemente alla legislazione vigente, senza timore di ritorsioni o punizioni.

### **Libertà di associazione**

I fornitori devono riconoscere ai lavoratori il diritto a prendere parte ad organizzazioni di lavoratori ed alla contrattazione collettiva nel caso in cui gli stessi scelgano di aderirvi. Analogamente i fornitori devono favorire una comunicazione aperta in merito alle condizioni di lavoro, senza che i lavoratori possano temere forme di ritorsione o punizioni.

### **Lavoro forzato e lavoro minorile**

I fornitori non devono avvalersi di forme di lavoro forzato o coatto, manodopera carceraria involontaria, schiavitù o traffico di esseri umani. Conformemente alla legislazione vigente in materia devono permettere a qualunque dipendente di lasciare il lavoro liberamente, previo ragionevole preavviso. I fornitori non devono tollerare né utilizzare il lavoro minorile, inteso come raggiungimento dell'età minima per l'ammissione al lavoro secondo la legislazione del Paese di riferimento, in nessuna delle proprie attività.

### **Ore di lavoro**

I fornitori devono garantire che l'orario di lavoro dei propri dipendenti non superi il limite massimo consentito dalla normativa vigente. Devono inoltre concedere e garantire i periodi di riposo settimanali, le ferie annuali e le festività nazionali, i congedi di maternità, i permessi per malattia e qualsiasi altro permesso sia previsto dalle normative in materia di lavoro. Il lavoro straordinario deve essere svolto volontariamente e non deve essere richiesto con cadenza regolare.

### **Remunerazione**

I fornitori sono tenuti a retribuire i propri dipendenti per le ore di lavoro svolte, compresi gli straordinari e i benefit spettanti, in conformità con le leggi applicabili o con i contratti collettivi nazionali di lavoro. I fornitori devono assicurare che i propri lavoratori ricevano salari dignitosi, regolari ed adeguati e provvedere al pagamento regolare dei contributi.

### **Non discriminazione**

I fornitori devono trattare i propri dipendenti con rispetto, dignità ed equità, garantendo pari opportunità a tutti evitando tutti i tipi di discriminazione, siano riferite a razza, genere, orientamento sessuale, religione, nazionalità, orientamento politico, età, affiliazione sindacale, stato civile, gravidanza, estrazione sociale o etnica, disabilità fisica o mentale e qualunque altra caratteristica personale.

### **Salute e Sicurezza**

I fornitori nello svolgimento delle proprie attività devono garantire la salute e sicurezza dei propri collaboratori e dei terzi, secondo le norme nazionali e internazionali ed i regolamenti vigenti in materia, adottando tutte le misure necessarie per impedire il verificarsi di incidenti e infortuni.

## **3.3 - AMBIENTE**

I fornitori devono impegnarsi nella salvaguardia dell'ambiente conformemente alle norme e ai requisiti vigenti in materia ambientale, impegnandosi nella minimizzazione dell'impatto ambientale delle proprie attività anche attraverso l'implementazione di politiche ambientali ad hoc.

#### **4 - MONITORAGGIO, ISPEZIONI E SEGNALAZIONI**

I fornitori devono conservare, per tutta la durata del contratto e per i 5 anni successivi alla sua cessazione, la documentazione attestante il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Codice di Condotta dei Fornitori, nonché della normativa vigente.

I fornitori devono dare accesso a tale documentazione e acconsentire a rilasciare informazioni riguardanti la conformità al Codice, qualora la richiesta provenga dalle Società del Gruppo. Resta salvo il diritto delle Società del Gruppo di effettuare, tramite proprio personale o tramite organizzazioni terze incaricate, accertamenti e/o ispezioni presso i propri fornitori, con o senza preavviso, circa il rispetto del presente Codice. Gruppo Banca Valsabbina potrà richiedere che le eventuali carenze o non conformità riscontrate, a seguito delle verifiche predette, vengano prontamente sanate dai propri fornitori tramite l'implementazione di adeguate misure correttive.

La mancata osservanza del Codice, nonché la violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto, può condurre alla fine della relazione commerciale, nel caso in cui il fornitore non dimostri di aver attuato le misure correttive necessarie entro un lasso di tempo ragionevole. I fornitori sono tenuti a segnalare tempestivamente eventuali dubbi su qualsiasi requisito del Codice, nonché eventuali violazioni, presunte o effettive, del Codice di Condotta Fornitori e/o della legge siano esse commesse direttamente dal fornitore stesso o da qualunque proprio dipendente, collaboratore o altro rappresentante che agisca in nome e/o per conto del fornitore.